

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2016, N. 49

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA
LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

Antonio Mastromarino

Art. 1
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni contermini di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l'istituzione del municipio nel territorio delle comunità d'origine in cui non è ubicata la sede comunale.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2. Lo statuto può prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4
(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione dei Comuni o a un'associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Saltara alla data dell'estinzione.

3. Entro il 31 dicembre 2016 i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.

5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Saltara.

6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montemaggiore al

Ottavio Montemaggiore

Metauro, Saltara e Serrungarina, con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

